

Atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, Rep. 3/2012 degli Atti privati della Comunità della Valle dei Laghi, modificata ed integrata con Atto aggiuntivo Rep. 29/2014, con Atto aggiuntivo Rep. 47/2018, con Atto aggiuntivo Rep. 42/2019 e con Atto aggiuntivo Rep. 40/2022.

- la COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI, in persona del Presidente _____, domiciliato per la carica presso la Comunità della Valle dei Laghi, Piazza Monsignor Perli 3 a Vezzano – Vallelaghi, C.F. 96085260220, il quale interviene e stipula in nome e per conto della stessa;
- la COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA, in persona del Presidente _____, domiciliato per la carica presso la Comunità della Valle di Cembra, Piazza San Rocco 9 a Cembra (TN), C.F. 96084540226, il quale interviene e stipula in nome e per conto della stessa;
- il TERRITORIO VAL D'ADIGE in persona di _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Trento, Via Belenzani n. 19 a Trento, C.F. 00355870221, il quale interviene e stipula in nome e per conto dello stesso;

Atteso che:

- le funzioni amministrative legate all'assistenza scolastica di cui alla L.P. 07.08.2006, n. 5, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della Legge di riforma istituzionale (L.P. 16.06.2006, n. 3), sono state trasferite ai Comuni con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità di Valle;
- con deliberazioni dell'Assemblea della Comunità della Valle dei Laghi n. 21 dd. 29.12.2011, della Comunità Rotaliana-Königsberg n. 36 dd. 30.12.2011, della Comunità della Valle di Cembra n. 33 dd. 28.12.2011, della Comunità della Paganella n. 27 dd. 28.12.2011 e della Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme n. 5 dd. 22.12.2011 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica tra le Comunità della Valle dei Laghi, di Cembra, della Paganella, Rotaliana-Königsberg e del Territorio Val d'Adige, sottoscritta in data 01.03.2012, Rep. n. 3/2012;
- con Atto aggiuntivo Rep. n. 29/2014, l'originaria scadenza della convenzione per la gestione associata del servizio di ristorazione scolastica fissata al 31.08.2017 è stata prorogata al 31.08.2020, in modo da garantire la permanenza della convenzione per tutta la durata del contratto d'appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica, affidato alla ditta Risto 3 Società Cooperativa giusto contratto Rep. degli Atti pubblici della Comunità della Valle dei Laghi n. 10/2015;
- con Atto aggiuntivo Rep. 47/2018 si è preso atto del recesso anticipato dalla gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica delle Comunità della Paganella e Rotaliana-Königsberg a decorrere dal 01.09.2018, modificando alcuni articoli della convenzione;

- con Atto aggiuntivo Rep. 42/2019 state sono apportate idonee modifiche al testo della convenzione in modo tale da prendere atto dei cambiamenti nel frattempo intervenuti nella gestione operativa del servizio e prorogando la durata della convenzione fino al 31.08.2022;
- con Atto aggiuntivo Rep. 40/2022 è stata prorogata la validità della convenzione fino al 31.08.2024;
- nel Tavolo politico-tecnico di coordinamento tenutosi in data 29.11.2023, i partner della gestione associata hanno condiviso alcune modifiche all'art. 8 "Rapporti finanziari" della Convenzione al fine di ricomprendere nel bilancio della Gestione associate anche le spese relative alla gestione amministrativa delle attività.

Tra:

- la Comunità della Valle dei Laghi, con decreto _____ immediatamente eseguibile;
- la Comunità della Valle di Cembra, con decreto _____ immediatamente eseguibile;
- il Comune di Trento per il Territorio Val d'Adige, con deliberazione _____ , eseguibile;

si stipula il seguente atto aggiuntivo alla convenzione Rep. 3/2012 degli Atti privati della Comunità, come modificata ed integrata con Atto aggiuntivo Rep. 29/2014, con Atto aggiuntivo Rep. 47/2018, con Atto aggiuntivo Rep. 42/2019 e con Atto aggiuntivo Rep. 40/2022:

Art. 1

1. L'art. 8, comma 1 della Convenzione è sostituito dal seguente: *"1. Con riferimento al servizio di ristorazione scolastica, le parti convengono che i relativi costi, compresi i costi riferiti alla gestione amministrativa, siano coperti totalmente in via preventiva dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.). La Comunità capofila s'impegna, inoltre, ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e d'incentivazione riferite alla gestione della ristorazione scolastica. La Comunità capofila informa in modo tempestivo nel corso della gestione gli Enti convenzionati sulla possibile mancata copertura totale dei costi per il servizio di ristorazione scolastica. Ciascun ente si impegna a integrare con risorse proprie le eventuali maggiori spese che non trovano copertura con i finanziamenti in parola secondo i criteri di seguito indicati.*

Ciascun Ente convenzionato si impegna a coprire con risorse proprie le spese derivanti da politiche tariffarie differenziate o le maggiori spese derivanti dall'attivazione/ampliamento di servizi non rispondenti agli standard minimi fissati dalla programmazione.

Entro e non oltre il 30 ottobre la Comunità capofila deve provvedere ad effettuare la comunicazione formale dell'importo presunto delle spese che dovessero rimanere a carico delle Comunità e dei Comuni convenzionati per permettere a ciascun Ente di impegnare, entro l'anno di competenza, le somme necessarie alla loro copertura. Tali eventuali maggiori costi, compresi quelli eventualmente riferibili alla gestione amministrativa delle attività e quindi ricomprendendo fra gli stessi sia quelli del personale che quelli per l'acquisto di beni e servizi (carta, stampati, manutenzioni, telefono, costi amministrativi generali, contenziosi, affitti, noleggi, ecc., quantificati anche in via forfettaria dalla Comunità capofila), saranno

ripartiti fra le Comunità e i Comuni in proporzione al numero dei pasti consumati nell'anno scolastico precedente presso le mense scolastiche in ragione della loro dislocazione. La ripartizione dei costi avverrà in ogni caso al netto di eventuali risorse provinciali destinate alla Comunità capofila a copertura dei costi della gestione amministrativa, comprese eventuali risorse assegnate a copertura del personale destinato alla gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

I maggiori costi derivanti da decisioni adottate da ciascuna Comunità o Comune convenzionato saranno invece posti ad esclusivo carico della medesima. Il trasferimento alla Capofila delle quote a carico di Comunità e Comuni convenzionati dovrà essere eseguito ad avvenuta approvazione della relativa rendicontazione, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di competenza, entro 30 giorni dalla relativa richiesta di copertura. Qualora invece la copertura derivante dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da tutte le altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.) fossero d'importo maggiore rispetto alla copertura del costo del servizio, le modalità di utilizzo delle eventuali eccedenze saranno disposte dal Tavolo tecnico di coordinamento, ma comunque preferibilmente destinate alla copertura dei costi del servizio nell'esercizio successivo”.

Art. 2

1. I commi da 3 a 5 dell'art. 8 della Convenzione sono abrogati.

Art. 3

1. Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento ai contenuti della convenzione sottoscritta in data 01.03.2012, Rep. 3/2012 degli Atti privati della Comunità della Valle dei Laghi, modificata ed integrata con Atto aggiuntivo Rep. 29/2014, con Atto aggiuntivo Rep 47/2018, con Atto aggiuntivo Rep. 42/2019 e con Atto aggiuntivo Rep. 40/2022.